

Ministero dell'interno
Circ. 8-11-1998 n. 300/A/55805/116/1 Articolo 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Competizioni ciclistiche su strada. Autorizzazione prefettizia allo svolgimento.
Chiarimenti e integrazioni.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio Polizia stradale, Divisione II.

Epigrafe
Destinatari
Premessa
1. Pianificazione delle gare
2. Nulla osta degli Enti proprietari delle strade
3. Ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione
4. Rilascio dell'autorizzazione: modello uniforme
5. Prescrizioni contenute nell'autorizzazione
Allegato 1
Allegato 2

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1 ⁽¹⁾. Articolo 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Competizioni ciclistiche su strada. Autorizzazione prefettizia allo svolgimento. Chiarimenti e integrazioni ⁽²⁾.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio Polizia stradale, Divisione II.

(2) Cfr., per ulteriori approfondimenti e per una revisione della presente circolare, la [circolare 17 giugno 2003, n. 300/A/1/43384/116/1](#), emanata dal Ministero dell'interno.

Ai Prefetti della Repubblica
 Loro sedi
 Ai Commissari del Governo per le Province di
 Trento e Bolzano
 Al Presidente della Giunta regionale
 della Valle d'Aosta
 Aosta
 Ai Questori della Repubblica
 Loro sedi
 Ai Dirigenti dei compartimenti
 della Polizia stradale
 Loro sedi
 e, p. c.: Al Ministero dei lavori pubblici
 Ispettorato generale per la circolazione e la
 sicurezza stradale
 Roma
 Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
 Roma
 Al Comando generale della Guardia di finanza
 Roma

Alcuni quesiti pervenuti a questo Ufficio, nonché problematiche evidenziate dalla Federazione ciclistica italiana nel primo periodo di applicazione della [circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997](#), rendono necessario chiarire alcuni aspetti della disciplina delle competizioni sportive su strada per uniformarne l'interpretazione.

Con l'occasione, appare altresì utile procedere ad un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative legate al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive in argomento.

1. Pianificazione delle gare

I positivi risultati sinora conseguiti in ordine alla regolamentazione del settore delle manifestazioni ciclistiche su strada possono trovare ulteriore sostanziale miglioramento nella piena attuazione dell'attività di pianificazione a carattere annuale (cfr. punto 1 della citata circolare), allo scopo di contemperare in anticipo, nei limiti del possibile, le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con l'ordinato svolgersi della circolazione stradale, anche in previsione di provvedimenti di sospensione temporanea o stagionale delle manifestazioni ciclistiche.

In particolare, potrà essere utile procedere attraverso riunioni con gli organizzatori alla valutazione di proposte di date o di itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste pervenute.

2. Nulla osta degli Enti proprietari delle strade

È stato evidenziato che, in alcuni casi, gli Enti proprietari delle strade, interessate dallo svolgimento delle competizioni

ciclistiche, hanno negato il nulla osta previsto dall'art. 9 del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), adducendo esclusivamente motivazioni legate ai riflessi sul traffico ed alla possibile turbativa della circolazione che la manifestazione avrebbe determinato.

In proposito, occorre ribadire quanto indicato nella citata circolare (cfr. punto 3) e sottolineare che, stante l'attuale ripartizione di competenze in materia, il nulla osta degli Enti proprietari delle strade, previsto dall'art. 9, comma 2, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), ha per oggetto una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo piano-altimetrico.

Come già precisato in precedenza, ogni valutazione sulla compatibilità della manifestazione per quanto concerne i riflessi che potrebbe avere sul traffico, l'ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori, compete esclusivamente all'Autorità che rilascia l'autorizzazione.

3. Ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione

Come detto al punto 2) della [circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997](#), lo svolgimento della manifestazione sportiva sulla strada non è per sua natura compatibile con la normale circolazione dei veicoli.

A fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di una gara, pertanto, si impone sempre la necessità di prevedere un'adeguata regolamentazione della circolazione mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione.

Ferma restando la facoltà di indicare quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione, è stato predisposto l'allegato facsimile (allegato 1) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, che contiene le prescrizioni più generali di massima.

L'ordinanza in argomento deve essere formalmente distinta dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due provvedimenti del Prefetto: il primo concernente le limitazioni del traffico imposte in concomitanza della gara e da eseguirsi a cura degli Enti proprietari delle strade e degli Organi di polizia stradale, l'altro diretto agli organizzatori della manifestazione, cui sono imposti oneri e vincoli sulla cui esatta osservanza vigileranno gli Organi di polizia stradale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di regolamentare con flessibilità la validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.

La pubblicità del provvedimento di sospensione o di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico effettuate dal personale degli Organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali poste in essere dal personale dell'organizzazione, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "Inizio gara ciclistica"; il ritorno alla normalità della circolazione dovrà coincidere con il transito del veicolo con il pannello "Fine gara ciclistica" di cui all'art. 360, [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

Come sarà precisato nel prossimo punto 5, gli Organi di polizia stradale dovranno essere opportunamente sensibilizzati nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione affinché verifichino che il veicolo di apertura della corsa non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero che quello di chiusura non si attardi troppo rispetto al gruppo dei concorrenti ancora in gara, e comunque entro un intervallo di tempo, di norma, non superiore complessivamente a 15 minuti ad eccezione delle gare a tappe, delle gare nazionali e di quelle internazionali per le quali dovranno essere previste le opportune deroghe su richiesta degli organizzatori.

4. Rilascio dell'autorizzazione: modello uniforme

Nell'ottica di snellire le incombenze burocratiche di codesti Uffici e, nel contempo, individuare contenuti omogenei generali degli atti autorizzativi relativi alla stessa materia, è stato predisposto l'allegato facsimile (allegato 2) di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Secondo quanto indicato dall'art. 9, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), l'Autorità amministrativa, in relazione a specifiche e motivate esigenze della manifestazione stessa, del percorso, dei concorrenti, o della presenza di pubblico, potrà aggiungere tutte le prescrizioni particolari necessarie a garantire la massima sicurezza e riferite, soprattutto, a vincoli spaziali o temporali, senza incidere, per quanto possibile, sul contenuto delle prescrizioni più generali di cui all'allegato modello.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che il rilascio del documento di autorizzazione sia sempre preceduto dalla verifica dell'esistenza della polizza assicurativa prevista dall'articolo 9, comma 6, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), che copra la responsabilità civile di cui all'art. 3 della [legge 24 dicembre 1969, n. 990](#), nonché la responsabilità per i danni comunque causati alle strade e alle relative pertinenze ed attrezzature.

5. Prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Alla luce di quanto già indicato al punto 7 della [circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997](#), per meglio contemperare le esigenze di fluidità del traffico con le restrizioni previste dalle disposizioni dell'ordinanza di sospensione della circolazione dovrà essere imposto agli organizzatori e al direttore di corsa che la chiusura effettiva

del traffico non si protragga, di norma, in ciascun punto del percorso, per un tempo superiore a quello previsto dai regolamenti sportivi e comunque per più di 15 minuti ad eccezione dei casi in precedenza indicati.

Inoltre, atteso che i regolamenti sportivi considerano "fuori corsa" i concorrenti che hanno un distacco ritenuto incalcolabile rispetto ai primi, calcolabile in 3 minuti per ogni ora di corsa, e che il rispetto di tali regolamenti è condizione di validità dell'autorizzazione alla manifestazione, dovrà essere imposto agli organizzatori di:

- avvisare esplicitamente i concorrenti considerati fuori corsa che, da quel momento, la loro circolazione su strada è disciplinata dalle norme del codice della strada;
- assicurarsi che il veicolo con il pannello "Fine gara ciclistica" sia via via collocato a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa.

Eventuali irregolarità o abusi accertati dagli Organi di polizia stradale saranno perseguiti ai sensi dell'art. 9, comma 9, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

Altre prescrizioni generali, utilmente suggerite dalla prassi ad integrazione di quanto già indicato nella circolare già citata, attengono in particolare alla previsione che, oltre ad un'autoambulanza, sia sempre presente personale medico in grado di intervenire prontamente al seguito della corsa in caso di necessità.

Si confida nella consueta disponibile collaborazione e si resta in attesa di ricevere eventuali proposte migliorative a carattere generale dettate dalla prassi applicativa nel territorio di competenza.

Il Ministro

Allegato 1

Ordinanza di sospensione (o di limitazione) della circolazione

[Scarica il file](#)

Prot. n. _____

Alla Questura di _____
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di _____
Alla Sezione Polizia stradale di _____
Ai Sigg. Sindaci di _____
Al Sig. Presidente della Provincia di _____
Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N. A.S di _____
(Altri responsabili Enti proprietari delle strade) _____

e, p. c.: (Agli Organizzatori della gara) _____

Visto l'articolo 9 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento prot. n. _____ del _____ con il quale
è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica _____ denominata _____
organizzata dal _____ per il giorno _____ con inizio alle ore _____ ;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade
ricadenti nel territorio dei comuni di _____ ;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della [circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997](#) del Ministero dell'interno n. come modificata ed integrata dalla circolare n.

n. 300/A/55805/116/1 del _____, la sospensione (o la limitazione) del traffico
veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione (ovvero la limitazione della circolazione secondo le
seguenti modalità _____ [1]) il giorno _____ per tutto il percorso della
competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione (o la limitazione) della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei
concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello
mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in
ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti (ovvero
a minuti _____ [2]) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione prot. nr. _____ del _____

citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

[1] Le limitazioni, imposte quando non si intenda far ricorso alla chiusura totale della strada, potranno interessare, ad esempio, una sola carreggiata di strade a carreggiate separate ma dovranno comunque essere compatibili con il carattere agonistico della manifestazione.

[2] Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali.

Allegato 2

Autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica ai sensi dell'art. 9, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#)

[Scarica il file](#)

Prot. n. _____

VISTA l'istanza presentata da _____ legale rappresentate della _____ con sede in _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata _____ con partenza da _____ il _____ alle ore _____ ed arrivo a _____.

VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegati (All. 1) che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade (comunali, provinciali, regionali, statali)

ricadenti nel territorio dei Comuni di _____ ;

VISTO il parere favorevole espresso da (Enti proprietari delle strade) _____ ;

VISTO il parere favorevole della Questura di _____ e della Sezione Polizia stradale di _____ espressi, rispettivamente con nota n. _____ e nota n. _____ ;

VISTE le disposizioni dell'art. 9, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni, nonché

le direttive impartite dal Ministero dell'interno con la [circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13](#) ottobre 1997 e circolare n. 300/A/55805/116/1 del _____ ;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

VISTA la polizza assicurativa n. _____ stipulata da _____ con la compagnia _____ valida fino al _____ per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 9, comma 6, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni;

AUTORIZZA

il Sig. _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ legale rappresentante della _____ meglio indicata in premessa, ad organizzare ed effettuare la gara ciclistica sopraindicata nel giorno e lungo il percorso di cui all'allegato programma dettagliato a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120 x 25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di idonei sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80, [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#);
- salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di polizia stradale che scortano la carovana ciclistica, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea (o di limitazione) della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, sia evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrono più di 15 minuti (ovvero minuti _____ [1]);
- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incalcolabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia, il distacco è considerato incalcolabile se supera un tempo pari a 3 minuti per ciascuna ora di gara; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- salvo che gli Organi di polizia stradale che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#) e successive modificazioni;
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;
- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di polizia stradale indicati dall'art. 12, comma 1, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia;
- salvo che non sia prevista la scorta degli Organi di polizia stradale, vengano messe in atto, con personale incaricato dall'organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara;
- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;
- sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;

[1] Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali internazionali.

Ordinanza di sospensione (o di limitazione) della circolazione

Prot. n. _____

Alla Questura di _____
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di _____
Alla Sezione Polizia stradale di _____
Ai Sigg. Sindaci di _____
Al Sig. Presidente della Provincia di _____
Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N.A.S di _____
(Altri responsabili Enti proprietari delle strade) _____

e, p. c.: (Agli Organizzatori della gara) _____

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento prot. n. _____ del _____ con il quale
è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica _____ denominata _____
organizzata dal _____ per il giorno _____ con inizio alle ore _____ ;
VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade
ricadenti nel territorio dei comuni di _____ ;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero
dell'interno n. _____ come modificata ed integrata dalla circolare n.
n. 300/A/55805/116/1 del _____ , la sospensione (o la limitazione) del traffico
veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione (ovvero la limitazione della circolazione secondo le
seguenti modalità _____ [1]) il giorno _____ per tutto il percorso della
competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione (o la limitazione) della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento
del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello
mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere
superiore a 15 minuti (ovvero
a minuti _____ [2]) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione

allo svolgimento della manifestazione;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione prot. nr. _____ del _____ citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

[1] Le limitazioni, imposte quando non si intenda far ricorso alla chiusura totale della strada, potranno interessare, ad esempio, una sola carreggiata di strade a carreggiate separate ma dovranno comunque essere compatibili con il carattere agonistico della manifestazione.

[2] Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali.

Autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Prot. n. _____

VISTA l'istanza presentata da _____ legale rappresentate della _____ con sede in _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata _____ con partenza da _____ il _____ alle ore _____ ed arrivo a _____.

VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegati (All. 1) che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade (comunali, provinciali, regionali, statali) ricadenti nel territorio dei Comuni di _____;

VISTO il parere favorevole espresso da (Enti proprietari delle strade) _____;

VISTO il parere favorevole della Questura di _____ e della Sezione Polizia stradale di _____ espressi, rispettivamente con nota n. _____ e nota n. _____;

VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con la circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 e circolare n. 300/A/55805/116/1 del _____;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

VISTA la polizza assicurativa n. _____ stipulata da _____ con la compagnia _____ valida fino al _____ per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

AUTORIZZA

il Sig. _____ nato a _____ residente a _____ in via _____

legale rappresentante della _____ meglio indicata in premessa, ad organizzare ed effettuare la gara ciclistica sopraindicata nel giorno e lungo il percorso di cui all'allegato programma dettagliato a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;

- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

- prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;

- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;

- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;

- sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120 x 25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di idonei sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di polizia stradale che scortano la carovana ciclistica, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea (o di limitazione) della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, sia evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrono più di 15 minuti

(ovvero minuti _____ [1]);

- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolumabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia, il distacco è considerato incolumabile se supera un tempo pari a 3 minuti per ciascuna ora di gara; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;

- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;

- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;

- salvo che gli Organi di polizia stradale che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;

- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;

- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di polizia stradale indicati dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;

- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;

- copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia;

- salvo che non sia prevista la scorta degli Organi di polizia stradale, vengano messe in atto, con personale incaricato dall'organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara;

- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;

- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;

- sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito

di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;

[1] Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali.

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.